

CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO (FINANCIAL LEASING)

Il leasing finanziario è l'acquisto di un bene (movibile o immobile), con il pagamento di rate mensili, da parte del locatario (il cliente) che si trattiene la proprietà del bene. Il leasing finanziario è un contratto di diritto privato, disciplinato dal codice di commercio (art. 2901-2910).

Caratteristiche del leasing finanziario

Requisiti essenziali

- 1. Il bene deve essere di natura immobilizzabile e di natura durevole (art. 2901).
- 2. Il bene deve essere acquistato dal locatario (o dal finanziario) a nome del locatario (art. 2902).
- 3. Il bene deve essere acquistato dal locatario (o dal finanziario) a nome del locatario (art. 2902).
- 4. Il bene deve essere acquistato dal locatario (o dal finanziario) a nome del locatario (art. 2902).
- 5. Il bene deve essere acquistato dal locatario (o dal finanziario) a nome del locatario (art. 2902).
- 6. Il bene deve essere acquistato dal locatario (o dal finanziario) a nome del locatario (art. 2902).
- 7. Il bene deve essere acquistato dal locatario (o dal finanziario) a nome del locatario (art. 2902).
- 8. Il bene deve essere acquistato dal locatario (o dal finanziario) a nome del locatario (art. 2902).
- 9. Il bene deve essere acquistato dal locatario (o dal finanziario) a nome del locatario (art. 2902).
- 10. Il bene deve essere acquistato dal locatario (o dal finanziario) a nome del locatario (art. 2902).
- 11. Il bene deve essere acquistato dal locatario (o dal finanziario) a nome del locatario (art. 2902).
- 12. Il bene deve essere acquistato dal locatario (o dal finanziario) a nome del locatario (art. 2902).
- 13. Il bene deve essere acquistato dal locatario (o dal finanziario) a nome del locatario (art. 2902).
- 14. Il bene deve essere acquistato dal locatario (o dal finanziario) a nome del locatario (art. 2902).
- 15. Il bene deve essere acquistato dal locatario (o dal finanziario) a nome del locatario (art. 2902).

Requisiti essenziali (secondo l'art. 2901)

- 1. Il bene deve essere di natura immobilizzabile e di natura durevole (art. 2901).